

**UNIONE DI COMUNI
CANELLI - MOASCA**

REPERTORIO N. 08/15
DEL 23/02/2015

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di Febbraio, nella sede di CANELLI dell'Unione di comuni "Canelli - Moasca "

TRA

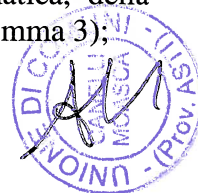
L'Unione "Canelli - Moasca ", (nel prosieguo denominata semplicemente Unione), con sede legale in Canelli, via Roma, n° 37, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Andrea Ghignone, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio dell'Unione n. 7 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il testo del presente atto

E

Il Comune di Canelli (nel prosieguo denominato semplicemente Comune) con sede in Canelli, Via Roma, 37 Partita I.V.A. 00084540053, rappresentato dal Sindaco, Signor Marco Gabusi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Canelli, legittimato ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, autorizzato in forza della Deliberazione Consiliare in data 03/02/2015, n. 6, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- con D. Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale:
 - a) identifica (art. 2 comma 1) nello SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica;
 - b) ribadisce la competenza dello SUAP in merito all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art. 2 comma 3);



c) individua nel portale "Impresainungiorno" la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2);

- ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a queste conferite dalla Regione e spetta, altresì, alle Comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, come modificata dalla L.R. 22/7/2008, n. 19, l'Unione di comuni esercita le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

- l'art. 5, comma 2, della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, stabilisce che per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica, la Unione costituisce, nelle zone montane, livello ottimale per tutti i Comuni che la compongono, anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani;

- l'art. 24 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 prevede l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato e un contenimento dei costi relativi;

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello SUAP, tra i Comuni firmatari della presente.

2. A tutti gli effetti l'ente capofila della Convenzione è l'Unione di comuni.

3. La sede dello SUAP è presso la sede dell'Unione dei Comuni.

Articolo 2 – FINALITA'

1. La gestione associata dello SUAP costituisce lo strumento innovativo e sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.

2. Il Comune affida al SUAP dell'Unione le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Non sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalla competente struttura comunale.

Articolo 3 – PRINCIPI

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) attenzione alle esigenze dell'utenza;

- b) rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;

- c) risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- d) divieto di aggravamento del procedimento e costante perseguimento della semplificazione dello stesso, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione delle procedure e dei collegamenti con l'utenza;
- g) costante ricerca di rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

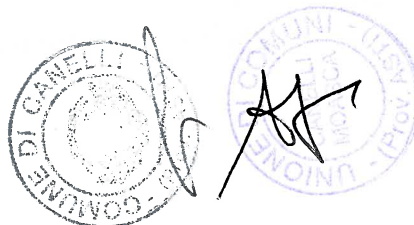
Articolo 4 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. La struttura dello Sportello Unico cura gli adempimenti previsti nel caso di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e nel caso di attivazione del procedimento ordinario previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, compresa la convocazione della conferenza di servizi, e svolge le altre funzioni previste dalla normativa a supporto delle imprese secondo le indicazioni fornite dalla normativa stessa.
2. Lo Sportello Unico trasmette agli enti interessati in via telematica la documentazione inoltrata allo stesso dall'impresa, nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
3. Il Comune si impegna a trasmettere le comunicazioni in via telematica nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
4. In ottemperanza all'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico.
5. Il Comune si impegna ad utilizzare la modulistica predisposta dallo Sportello Unico.
6. Il Comune si impegna a partecipare attivamente all'organismo che lo Sportello Unico dell'Unione di Comuni attiverà al fine di monitorare e semplificare le procedure e gli adempimenti posti a carico delle imprese per le finalità di cui all'art.2, comma 2, della presente convenzione.
7. Con successivi provvedimenti potranno essere adottate forme di semplificazione ulteriore o specifiche tecniche per migliorare il servizio.
8. In relazione ai procedimenti disciplinati nella presente convenzione, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
9. Le modalità operative del servizio sono contenute nel regolamento per lo svolgimento del servizio di sportello Unico delle attività produttive allegato alla presente convenzione (allegato B) che potrà essere modificato di comune accordo da parte degli enti convenzionati.

Articolo 5 - OBBLIGHI DELL'UNIONE DI COMUNI

1. L'Unione assume le funzioni di Capofila e pertanto con la presente convenzione si impegna:
 - all'organizzazione e gestione dello SUAP, istituendo la sede principale presso il Comune di Canelli, Via Roma 37, sede dell'Unione, che si impegna a mettere a disposizione dello SUAP i locali, le attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati; a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.
2. Per lo svolgimento delle attività previste l'Unione potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi purché compatibili con la normativa sullo SUAP.
3. L'Unione si impegna a dotare lo SUAP di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete tra gli Enti associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza e con tutti soggetti e gli Enti interessati dalle attività dello SUAP.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI COMUNI



1. I Comuni, con la stipulazione della presente convenzione, si impegnano a nominare un proprio referente che svolgerà funzioni di collegamento fra il Comune e lo SUAP. Il Comune dovrà mettere a disposizione dello SUAP i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc..) necessari all'attività dello SUAP, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
2. Il Comune potrà altresì nominare un referente per ognuna delle diverse materie e dei procedimenti seguiti dalla Amministrazione (commercio, edilizia, etc.). I nomi dei referenti di cui al comma 1 e al presente comma dovranno essere comunicati alla struttura dello Sportello Unico.
3. I Comuni si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con lo SUAP definiti dal D.P.R. 160/2010.
4. I comuni aderenti alla presente convenzione attribuiscono allo SUAP associato le competenze dello sportello unico per l'edilizia inerente gli insediamenti economici e/o produttivi, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.4 del D.P.R. n. 160/2010.

Articolo 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'incarico di responsabile dello Sportello Unico viene conferito dall'Unione, su indicazione del Comune di Canelli, secondo le modalità e le procedure vigenti. Nello stesso provvedimento viene indicato il sostituto del responsabile, in caso di assenza o impedimento dello stesso. I costi per tale incarico sono inseriti a cura dell'Ente capofila nei costi di gestione del servizio.
 2. Al soggetto responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione e dal D.P.R. 160/2010, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati.
 3. Al soggetto compete, in particolare, la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni. Nell'ambito di tale responsabilità, egli può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
 4. Lo Sportello Unico esercita altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture degli enti contraenti cointeressate a dette attività.
 5. Il responsabile dello Sportello Unico sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed, in particolare:
 - coordina l'attività dei responsabili delle fasi sub-procedimentali e degli adempimenti istruttori;
 - segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili di volta in volta competenti;
 - sollecita le amministrazioni in caso di ritardi;
 - indice le Conferenze dei servizi;
 - cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni interessate.
 6. Il responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
- Analogamente, i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.

Articolo 8 - ORARIO DI APERTURA DELLO SPORTELLLO

Indicativamente l'orario di apertura al pubblico (sede di Canelli) è il seguente:

Lunedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sarà compito del Responsabile della struttura eventualmente modificare la suddetta articolazione

Articolo 9 - IMPEGNI FINANZIARI

1. I costi di gestione del servizio di Sportello Unico sono sostenuti dall'Unione, con riparto a carico dei Comuni .
2. Nei costi di gestione rientrano tutte le spese sostenute direttamente dall' Unione, tenendo conto di eventuali contributi regionali concessi per lo svolgimento del servizio. Le spese da ripartire, calcolate al netto dei diritti di istruttoria introitati dall' Unione, sarà distribuito tra i Comuni convenzionati, con le modalità indicate al punto 1) del presente articolo.
3. Le quote relative di cui al comma 2 sono corrisposte dal Comune all'ente capofila a trimestri anticipati, per i primi tre trimestri dell'anno, con congruaggio sulla quarta rata da corrispondere nell'anno successivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di richiesta del pagamento.
- 4..L'ente capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati di cui agli artt. 1 e 2, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.

Articolo 10 - DURATA

- 1..La presente convenzione ha la durata per il medesimo periodo di durata dell'Unione.
- 2..Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di apposite deliberazioni consiliari delle singole amministrazioni interessate.
- 3.La stessa convenzione potrà, altresì, essere revocata prima della scadenza da parte di uno o entrambi gli enti, sempre con adozione di specifico atto deliberativo, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Le parti convengono di ricorrere all'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o dai loro delegati degli enti partecipanti alla convenzione, per programmare le attività, monitorare lo svolgimento, valutare i risultati dell'attività e determinare l'eventuale quota annuale a carico dei Comuni convenzionati di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della presente convenzione.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni deleganti.
3. I verbali delle riunioni vengono trasmessi agli Enti convenzionati per i conseguenti adempimenti.

Articolo 12 – NORME TRANSITORIE

1. Fino a diversa disposizione da parte della Unione le funzioni di gestione della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32 sono svolte dal SUAP ed i relativi costi sono ricompresi nei costi di gestione del servizio medesimo.
2. Il Responsabile del SUAP è il responsabile del procedimento relativamente alla pratiche sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al punto 1).
3. I costi sono ripartiti tra gli enti convenzionati con le modalità di cui all'articolo dei costi si utilizza lo stesso parametro indicato all'articolo 9 della presente convenzione.

Articolo 13 - CONTROVERSIE

1. Le controversie insorte nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati:

uno dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;

un secondo dalla Unione;

il terzo, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i Comuni contestanti e l' Unione ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Asti.



Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Canelli



per l'Unione

